

IN BREVE n. 026-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



LAVORO, TUTELE DISABILI E LORO FAMILIARI (quinta edizione)

E' stato aggiornato alla quinta edizione il cd "Lavoro, tutele disabili e loro familiari" in particolare riportando le ultime novità sui permessi per l'assistenza al parente disabile.

Il testo (quinta edizione) risulta aggiornato al 20 giugno 2014.

Il cd-rom può essere richiesto alla segreteria della Direzione della Fondazione Enpam: tel. 06 48294226, e-mail c.sebastiani@enpam.it

E' CONTRO LEGGE ASSISTERE PAZIENTI OLTRE IL MASSIMALE

da DoctorNews del 20 giugno 2014

Il medico di base, che assume in carico un numero di assistiti in misura eccedente il massimale stabilito nell'Accordo collettivo nazionale, non ha diritto al risarcimento dei danni per i compensi non percepiti, in quanto si tratta di una pretesa fondata su una condotta contraria alla legge.

CARTELLE CLINICHE ELETTRONICHE - FLOP NEGLI USA

Le cartelle cliniche elettroniche, in uso negli Stati Uniti da diversi anni, sono ora sotto accusa. Quelle generalmente utilizzate non sfruttano tutte le potenzialità della multimedialità.

Inoltre non è vero che aiutano il sistema sanitario a risparmiare. Anzi i medici che le usano spendono di più. E poi c'è il rischio di frodi. Tutti elementi che dovrebbero spingere ad una maggior cautela e a ponderare bene le eventuali scelte.

MONETE - NUOVO CONIO

Zecca Italia 2014

- **Serie Italia** 9 Valori con 2 Euro dedicati a Galileo Galilei - € 39,00 (IVA inclusa)

PENSIONE e SERVIZIO CIVILE

I differenti trattamenti del servizio civile ai fini della pensione:

- **sino al 31 dicembre 2005** - riconoscimento a domanda come periodo figurativo come per servizio militare di leva
- **dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2008** - obbligo di iscrizione alla Gestione separata con versamenti a carico del Fondo nazionale per il servizio civile
- **dal 1 gennaio 2009** - nessuna copertura, ma possibilità di riscattare onerosamente il periodo (il riscatto, totale di tutto il periodo oppure parziale, la cui domanda non è soggetta a termini di decadenza, è dilazionabile in 120 rate senza interessi con contributi fiscalmente deducibili; è necessario avere almeno un contributo obbligatorio nella gestione nella quale si richiede l'accredito del riscatto; i periodi da riscattare non debbono essere già coperti da altra contribuzione previdenziale obbligatoria, riscattato o coperta da contributi figurativi).

TUTELA SALUTE SEMPRE PIU' A CARICO DEL CITTADINO

Sono sempre di più i cittadini che pagano in proprio i servizi sanitari. L'ombrello di tutela pubblica è sempre più piccolo....se hai soldi sarai curato, se non hai soldi spera solo nella tua salute!

La spesa sanitari privata degli italiani è stata pari a 26,9 miliardi di euro nel 2013 con un aumento del 3% rispetto al 2007. La spesa sanitaria pubblica è rimasta quasi ferma, solo uno 0,6% in più. E' evidente come il cittadino ha pagato di tasca propria quello che il sistema pubblico non è più in grado di garantire.

Il cittadino sarà sempre più costretto a scegliere e rimandare prestazioni non urgenti con grave danno alla prevenzione.

Ma ecco che spunta il privato e la sanità integrativa. Puntini, puntini!

MERCIFICAZIONE DELLA CULTURA

Si legge sulla stampa che dal 1 luglio gli ultra sessantacinquenni non avranno più l'accesso gratuito ai musei, provvedimento Franceschini....

Mercificazione della cultura e l'eterno vulnus contro gli anziani inermi che però hanno ancora memoria e alla elezioni, unica loro arma, ricorderanno le picconate ricevute.

Vibrata è la protesta della Feder.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove).

L'ingresso ai Musei spesso è per il nonno una missione per l'avvio dei nipoti verso una cultura e l'apprezzamento delle bellezze e delle preziosità del nostro Paese e anche poter soddisfare, per coloro che hanno speso una vita di lavoro per il proprio Paese, un desiderio, mai appagato nell'età lavorativa, senza dover incidere sui bilanci familiari costruiti da scarsa e sempre più povera pensione.

Ricordiamo come un tempo l'accesso ai Musei fosse gratuito ogni domenica e giorno festivo..... ma oggi tutto è mercificato, anche la cultura!

MATERNITA' e LAVORO (mpe)

I medici dipendenti, specialmente ospedalieri, non infrequentemente chiedono se durante l'astensione per maternità dall'ospedale possono continuare una attività in libera professione.

L'INPS con la circolare numero 62 del 29 aprile 2010 ha precisato che il lavoratore o la lavoratrice dipendenti che, durante l'assenza dal lavoro per congedo parentale, intraprendono un'altra attività lavorativa (dipendente, parasubordinata o autonoma) non hanno diritto alla indennità a titolo di congedo parentale e, addirittura, debbono rimborsare all'istituto le somme indebitamente percepite. Infatti l'articolo 32 della legge 151 del 2001 nel prevedere che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita dal figlio, percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata a una parte della retribuzione, configura un diritto che il lavoratore (lavoratrice) può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene invece utilizzato per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento della funzione propria del diritto, idoneo addirittura ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca a una migliore organizzazione della famiglia.

Già in passato con questa motivazione il giudice (Cassazione n. 16207/2008) era intervenuto, affermando che l'esercizio del diritto al congedo parentale volto non alla cura diretta del bambino, ma allo svolgimento di una attività lavorativa differente, ancorché incidente positivamente sull'organizzazione economica e sociale della famiglia, configura un abuso per sviamento della funzione propria del diritto.

Attenzione anche ad altre occupazioni durante l'interdizione per gravidanza a rischio.

Secondo la Corte dei conti del Trentino Alto Adige sezione giurisdizionale regionale di Trento (sentenza numero 21 del 21 aprile 2008) l'interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio sarebbe inconciliabile con altre attività seppur solo assimilabili a quelle lavorative, quale per esempio la frequenza a corsi di aggiornamento e di specializzazione.

Differente è la situazione per l'indennità di maternità in libera professione la cui indennità spetta per i 5 mesi dell'astensione obbligatoria indipendentemente dalla cessazione dell'attività.

Infatti per la sentenza n. 3/1998 della Corte Costituzionale non è più richiesta la sospensione dell'attività professionale: le libero professioniste, future mamme o puerpere, possono continuare a lavorare anche durante il periodo coperto dalla indennità di maternità senza perdere il diritto al mantenimento dell'indennità pagata dalla loro Cassa previdenziale; infatti l'articolo 1 della legge 379/90 non impone come condizione per l'erogazione dell'indennità di maternità che la lavoratrice libero professionista si astenga effettivamente dal lavoro, ma solo che la donna possa vivere questo delicato e fondamentale momento in piena serenità, senza alcun pregiudizio per la sua attività professionale. Sempre secondo i giudici della Consulta inoltre non si creerebbe una disparità di trattamento rispetto alle donne madri lavoratrici in rapporto di dipendenza. Infatti per le donne professioniste il sistema di autogestione dell'attività consentirebbe loro di scegliere quelle modalità di lavoro tali da conciliare il lavoro con la condizione di madre, al contrario delle lavoratrici in rapporto di dipendenza che sarebbero invece soggette a direttive, orari, programmi difficilmente conciliabili col loro stato di madre.

La norma di tutela della maternità della liberoprofessionista non prevede invece nulla per il congedo parentale, per i permessi dell'allattamento o per le malattie dei figli.

CALCOLO SU SEI MESI INTERI PER IL CONGEDO PARENTALE da Sole 24

ore - risposta 2128

D - Ho un dubbio sulla scadenza dei sei mesi di congedo parentale, qualora vengano richiesti in

unica soluzione.

Faccio un esempio, basato sulla nascita del figlio il 15 agosto e sul congedo parentale dal 16 novembre: la scadenza dei sei mesi, l'anno successivo, sarà il 16 o il 15 maggio?

R - Nel computo dei mesi ai fini della fruizione del congedo parentale non frazionato, occorre calcolare i mesi interi, a prescindere dal conteggio dei singoli giorni compresi nel mese. Si parte dal primo giorno di assenza e si conclude con il giorno immediatamente precedente del mese interessato.

Pertanto, prendendo l'esempio citato nel quesito, se il congedo parte il 16 novembre, scadrà il 15 maggio dell'anno successivo.

MEMENTO - MEDICI e ODONTOIATRI SCADENZA DENUNCIA REDDITI LIBERO-PROFESSIONALI QUOTA B DELL'ENPAN

Il 31 luglio è il termine ultimo per la presentazione della denuncia all'ENPAM Fondo generale contribuzione proporzionale al reddito per i proventi da libera professione (gli importi di contribuzione saranno calcolati direttamente dagli Uffici ENPAM e il pagamento andrà effettuato in una unica soluzione entro il 31 ottobre).

Quali sono le principali fattispecie dei redditi da dichiarare, sui quali esiste l'obbligo contributivo?

1. redditi da libera professione pura per attività individuale e associata anche se a carattere occasionale;
2. redditi derivanti da collaborazioni o contratti a progetto a carattere sanitario;
3. redditi connessi alla competenza professionale medica o odontoiatrica per partecipazioni a
 - a. convegni, seminari, congressi, ecc.;
 - b. attività di docenza a corsi di formazione, di diplomi universitari, di specializzazione;
 - c. consulenze tecniche d'ufficio;
 - d. attività di ricerca in campo medico-odontoiatrico;
 - e. partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di categoria o degli enti di previdenza della categoria (con esclusione di attività in veste di dirigente sindacale);
 - f. collaborazione professionale medica o odontoiatrica a giornali o riviste.
4. attività libero professionale autorizzata in intra o extra moenia;
5. attività a pagamento svolte con autorizzazione o convenzioni dall'ospedaliero o dall'universitario in altra azienda del SSN o in altre strutture non accreditate (attività di consulenza o di ricerca);
6. attività svolte dall'ospedaliero nella propria azienda in extraorario per prestazioni aggiuntive (es. servizi di guardia notturna, ecc.);
7. borse di studio (le borse di studio per il Corso di formazione in medicina generale scontano la possibilità alla contribuzione ridotta, ora al 2% sulla parte eccedente la franchigia dovuta alla contribuzione della quota A del Fondo generale), con esclusione al trattamento economico dei medici in formazione (specializzandi) inquadrato previdenzialmente nella Gestione separata INPS;
8. utili derivanti da associazioni in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale.

CONTRIBUENTI OBBLIGATI	
Liberi professionisti	Redditi percepiti per attività in libera professione o attività istituzionali area medica-odontoiatrica.
Associati in partecipazione	Per prestazioni lavorative area medica-odontoiatrica (quadro RH del mod.Unico2013).
Medici convenzionati col S.S.N.	Redditi percepiti per attività in libera professione o attività istituzionali area medica-odontoiatrica (detratte le spese per produrlo). Sono escluse le retribuzioni del SSN.
Medici dipendenti pubblici (ospedalieri e universitari)	I medici ospedalieri per l'attività intramuraria o attività occasionali per l'Azienda (gettoni di presenza, consulenze, guardie in extraorario, ecc. non già sottoposti a contribuzione previdenziale) debbono versare il contributo previdenziale del 12,50% oppure nella forma ridotta del 2% all'ENPAM di quanto evidenziato nel CUD-parte B- dati fiscali- punto 2. Per i professori universitari anche eventuali redditi per attività di ricerca o convenzioni stipulate con l'Università, comunque evidenziati nel CUD (punto 2).
Medici dipendenti privati	Redditi percepiti per attività in libera professione previa accordo col datore di lavoro.
Medici con collaborazioni (coordinata e continuativa e a progetto)	Redditi per attività medico-odontoiatrica in co.co.co. oppure a progetto come evidenziati dal CUD rilasciato dal datore di lavoro (parte B punti 1)
Medici del Corso di formazione in Medicina generale	Borse di studio (come evidenziato nel CUD parte B punti 1) con possibilità di richiesta alla contribuzione ridotta del 2%.
Titolari di borse di studio	Borse di studio attinenti all'area medico-odontoiatrica (evidenziate dal sostituto di imposta nel CUD parte B punto1).
Lavoratori autonomi occasionali	Prestazioni occasionali (Congressi e convegni, consulenze tecniche d'ufficio, attività di ricerca in campo sanitario, attività di docenza occasionale, ecc. - prestazioni denunciate ai fini fiscali nel quadro RL)
Specializzandi	Per il DLgs 368/1999 gli specializzandi sono inquadrati nella Gestione Separata INPS e pertanto non sono tenuti al pagamento della contribuzione all'ENPAM
Pensionati	Per i titolari di pensione del Fondo Generale con introiti da attività libero-professionale o assimilata esiste l'obbligo di denuncia e quindi di contribuzione su tutto il reddito professionale, indipendentemente dalla cifra cioè senza l'esenzione agganciata ai versamenti della Quota A. Inoltre per espressa norma di legge (articolo 18 comma 11 del DL 98/2011 convertito in legge 11/2011) non è ammessa la quota ridotta del 2%, ma, a opzione, all'aliquota pari al 50% dell'aliquota normale, con revisione d'ufficio dell'assegno di pensione ogni terzo anno in base ai nuovi contributi versati che però per i dispositivi normativi in realtà sono cinque.

I COMPENSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI NON VANNO ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la circolare 5/2011 l'INPS chiarisce che i redditi dei professionisti derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di categoria o degli enti di previdenza della categoria (ENPAM per i medici), concorrono alla attività professionale e non sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata INPS, dovendo essere assoggettati invece al prelievo contributivo della gestione previdenziale di appartenenza. Infatti l'incarico è attribuito proprio in ragione della attività abitualmente resa e in quanto iscritto allo specifico Ordine professionale.

Ricordiamo che nel modello D/2014 va dichiarato il reddito libero-professionale al netto delle spese necessarie per produrlo e in caso da contemporanea attività in convenzione vanno dedotte le spese determinate in proporzione a come la diversa categoria di reddito incide sul reddito professionale totale.

Il modello D/2014 può essere inviato:

- utilizzando il modello personalizzato ricevuto per posta dall'Enpam con raccomandata semplice (senza cioè avviso di ricevimento) mediante la busta allegata con indirizzi prestampato: Fondazione ENPAM - Servizio Contributi e attività ispettiva . Casella postale 7216 - ROMA cap 00162
- oppure on line nella propria area riservata su www.enpam.it



NB - Può essere stampato il riepilogo, inoltre sul proprio indirizzo email di posta elettronica notificato all'Enpam arriverà conferma dell'invio.

CORTE EUROPEA - MATERNITA' e STATUS DI "LAVORATRICE"

La Corte Europea di Giustizia, con sentenza n. C-507/12 del 19 giugno 2014, ha affermato che può conservare lo status di «lavoratrice» la donna che smette di lavorare o di cercare un impiego a causa della gravidanza e del successivo periodo post parto. A tal fine è necessario che la donna riprenda il suo lavoro, o trovi un altro impiego, entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita del figlio.

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE GIUSTIZIA EUROPEA Sentenza C-507/12 del 19.06.2014 (documento 112)

COME CAMBIA IL MERCATO IMMOBILIARE

Sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it. sono consultabili i dati sul mercato immobiliare delle abitazioni nelle principali province italiane relativi al secondo semestre 2013 con una analisi in dettaglio dell'andamento del mercato residenziale delle maggiori città italiane (Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Genova, Catania, Firenze, Salerno, Perugia, Bari, Venezia, Padova, Modena, Crotone, Udine, Pavia, Catanzaro e Mantova), incluse le rispettive province e i comuni, realizzata dall'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) in collaborazione con gli uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia.

Viene fotografato il *trend* immobiliare dei capoluoghi e delle province italiane, inquadrati nel contesto regionale di riferimento. In particolare, vengono analizzati i volumi di compravendita, confrontati con quelli relativi ai semestri precedenti, e le quotazioni medie delle abitazioni, con raffronti tra le medie comunali e quelle provinciali e, per i capoluoghi, tra le medie comunali e quelle delle zone Omi. Viene anche analizzata la distribuzione delle compravendite secondo la dimensione delle abitazioni e rilevata

la percentuale di immobili compravenduti in un determinato periodo di tempo attraverso l'indice Imi (intensità del mercato immobiliare).


SEMPRE PIU' CONFUSIONE SULL' IPS NEL PUBBLICO IMPIEGO

Sempre più confusione sui pagamenti dell'indennità premio di servizio dei pubblici dipendenti e sulla buonuscita degli statali in caso di cessazione dal servizio.

In passato l'Ips indennità premio di servizio), poi chiamata trattamento di fine servizio (Tfs), in seguito Tfr (ricordiamo istituto assicurativo-previdenziale su base mutualistica in parte pagato dallo stesso lavoratore), era legato alla maturazione della pensione, ma in seguito più sentenze avevano stabilito che spettava al lavoratore alla cessazione dal servizio della durata di almeno un anno, slegato dalla pensione.

Di recente è stata trasformata in Tfr per determinate fattispecie, ma rimane ancorata all'Ips per determinati altri aspetti, in primis per la continuazione nei pagamenti contributivi a carico del lavoratore...insomma tanto sui doveri, meno sui diritti!

Ora con la circolare INPS n. 79 vengono date alcune ulteriori precisazioni: per il personale in esubero, costretto alla pensione, circa il pagamento del Tfs o Tfr a secondo la maturazione dei requisiti alla pensione: se entro il 31 dicembre 2011 o se a decorrere da 1 gennaio 2012 con diritto alla decorrenza della pensione prima o dopo il 31 dicembre 2016 in base alla Legge Fornero e pertanto non alla cessazione dal servizio, ma dal momento in cui viene maturato il diritto alla pensione in base alle nuove disposizioni..



1.2 Maturazione dei requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 con diritto alla decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2016



Per i dipendenti che, in data successiva al 31 dicembre 2011, maturano in deroga i requisiti stabiliti dalla previgente normativa, il termine per il pagamento del Tfs o del Tfr decorre non dalla cessazione dal servizio ma dal momento in cui avrebbero maturato il diritto pensionistico sulla base delle disposizioni dell'art. 24 del citato decreto legge 201/2011 in ossequio al criterio indicato dai ministeri vigilanti nei citati pareri ed in base al quale "la liquidazione dei Tfs/Tfr dei lavoratori interessati non possa in alcun caso essere anticipata rispetto a quanto si sarebbe verificato se i lavoratori avessero avuto accesso al pensionamento secondo gli ordinari requisiti vigenti". Nei casi in esame in questo paragrafo, al fine di individuare i termini per il pagamento del Tfs o del Tfr occorre valutare:

- il tipo di prestazione pensionistica cui gli interessati avrebbero diritto se fossero applicate le disposizioni dell'art. 24 del decreto legge 201/2011;
- se il requisito pensionistico in deroga (cioè in base alla normativa previgente all'art. 24 del decreto legge 201/2011) sia stato maturato entro il o successivamente al 31 dicembre 2013 in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dall' art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici), il termine di pagamento in caso di pensionamento per limite di età è di sei mesi se il predetto requisito pensionistico in deroga è stato conseguito entro il 31 dicembre 2013 e di 12 mesi se è conseguito dopo la stessa data.

Di conseguenza, se l'interessato raggiungerà prima il diritto (teorico) alla pensione anticipata secondo i requisiti del decreto legge 201/2011, rispetto al limite di età, da tale momento decorrerà il termine di pagamento in base al quale la prestazione di fine lavoro non può essere pagata prima di ventiquattro mesi.

Se, invece, l'interessato raggiungerà, sempre secondo i requisiti previsti dal decreto legge 201/2011, il diritto teorico alla pensione di vecchiaia prima del requisito contributivo relativo alla pensione anticipata allora il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagato una volta decorsi sei/dodici mesi dalla data di conseguimento del diritto (teorico) alla pensione di vecchiaia.

Vanno poi evidenziate le seguenti due situazioni che potrebbero determinare una riduzione del termine di pagamento in presenza del diritto teorico alla pensione anticipata maturato anteriormente ovvero in coincidenza ovvero successivamente al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la generalità dei dipendenti pubblici) previsto per il collocamento a riposo d'ufficio. In particolare nella eventualità che l'interessato raggiunga il limite ordinamentale prima del (ovvero in coincidenza con il) diritto teorico alla pensione anticipata, il termine di pagamento sarà di 6 o 12 mesi (a seconda che il diritto pensionistico in deroga risulti maturato entro o dopo il 31 dicembre 2013). Se, invece, l'interessato raggiunge il diritto (teorico) alla

pensione anticipata e durante i ventiquattro mesi di attesa del pagamento del Tfs o del Tfr raggiunge il limite di età ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio, verrà applicato, se più favorevole, il termine dei 6 o 12 mesi, decorrente dalla data di compimento dell'età necessaria ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, secondo quanto previsto dall'art. 24 del decreto legge 201/2011 ovvero dalla data di raggiungimento dell'età prevista quale limite dell'ordinamento di appartenenza.

Per decorrenze e scaglionamenti dei pagamenti del TFR e IPS vedi precedente Brevia. 23/2014

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n, 79 del 23.06.2014 (documento 113)

Fino a che punto è lecito posticipare l'erogazione e la rateizzazione (senza interessi), per gli importi più elevati, di una prestazione previdenziale assicurativa su basi mutualistiche ovvero di una prestazione etichettata addirittura come retribuzione differita?

ASSENZE INTERCAMBIABILI SENZA RIPRESA DEL SERVIZIO

Il lavoratore o la lavoratrice che fruisce di assenza cosiddetta "tipica" (varie tipologie di permessi, congedi, assenze per malattia, aspettative, ecc. previste dalla legge e dal contratto) ha titolo a fruire all'atto del verificarsi della condizione prevista dalla normativa, anche se fruisce di altra assenza tipica purchè il lavoratore/la lavoratrice abbia un rapporto di lavoro in atto e lo comunichi al datore di lavoro. In particolare poi, il cambiamento del titolo dell'assenza non comporta l'obbligo della ripresa del servizio.

TASI e IMU NIENTE SANZIONI

Non si applicano sanzioni e interessi per mancato o insufficiente pagamento di Tasi e Imu. Lo stabilisce la risoluzione n.1/DF prot. 18240 del 23 giugno 2014 in seguito alle proteste in merito al ritardo e alla confusione creatasi dai provvedimenti comunali in contrasto con quanto stabilisce lo statuto di tutela del contribuente.

Le eventuali inadempienze, dunque, potranno essere regolarizzate entro un termine ragionevole stabilito dai singoli comuni ovvero entro un mese dalla scadenza ufficiale del 16 giugno.

LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Art. 10. - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

IN ALLEGATO A PARTE - DIPARTIMENTO FINANZE Risoluzione n. 1/DF prot. 18240 del 23.06.2014 (documento 114)

CONGEDO PARENTALE

I congedi parentali sono assimilabili a *diritti soggettivi potestativi* (*) cui la controparte non può sindacare la scelta del lavoratore.

(*) in Corte di Cassazione - sentenza numero 6472 del 4 maggio 2012

DALLA CASSAZIONE

Obbligo del lavoratore di comunicazione tempestiva delle assenze

Rientra tra gli obblighi di correttezza e diligenza del prestatore di lavoro anche quello di comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali impedimenti nel regolare espletamento della prestazione che determinino la necessità di assentarsi.

Il mancato rispetto di tale obbligo può giustificare il licenziamento, poiché la mancata comunicazione dell'assenza dal lavoro, anche se in astratto dovuta a motivi legittimi, è idonea ad arrecare alla controparte datoriale un pregiudizio organizzativo, derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva ripresa della prestazione lavorativa.

Corte di Cassazione sez. Lavoro - sentenza numero 10352 del 13 maggio 2014

Per affido in giudizio no al ricorso in Cassazione

Contro i provvedimenti di affido adottati nel corso del giudizio sullo stato di adattabilità non è possibile il ricorso in Cassazione. Infatti non hanno potere decisionale non essendo finalizzati a dirimere contrasti in ordine a diritti soggettivi, ma solo a perseguire l'interesse del minore ed pertanto modificabili.

Corte di Cassazione - sentenza 14445/2014

AGENZIA DELLE ENTRATE - FATTURAZIONE ELETTRONICA

Chiarimenti - È una fattura elettronica anche quella cartacea trasformata in documento informatico per essere spedita e ricevuta dal destinatario via posta elettronica. Al contrario, non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppur create tramite un software di contabilità, vengono inviate e ricevute in formato cartaceo.

In particolare via libera al documento fiscale digitale anche senza un precedente accordo con il destinatario e all'utilizzo dei sistemi tecnologici che si ritengono più idonei a garantire i requisiti di autenticità e integrità della fattura elettronica.

L'invio e la ricezione fanno la differenza - Per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee non è rilevante il formato (elettronico o cartaceo) utilizzato per la sua creazione, bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene emessa o messa a disposizione, ricevuta e accettata dal destinatario. Così, ad esempio, non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software di contabilità, vengono successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo. Al contrario, possono essere considerate fatture elettroniche quelle che, seppur create in formato cartaceo, vengono successivamente trasformate in documenti informatici e inviate e ricevute tramite posta elettronica. Viene, inoltre, espressamente chiarito che la fattura può essere elettronica per chi la emette e analogica per chi la riceve e viceversa. Laddove l'emittente trasmetta o metta a disposizione del ricevente una fattura elettronica, quest'ultimo può non accettare il processo, e la fattura si considererà elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica, e analogica in capo al ricevente.

I tratti distintivi della fattura elettronica - In relazione all'obbligo, previsto dall'articolo 21 del DPR n. 633/1972, di assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura elettronica, la circolare precisa che sono tenuti a garantire il rispetto di questi requisiti

sia il fornitore/prestatore sia il cessionario/committente, anche adottando modalità indipendenti l'uno dall'altro. La circolare, richiamando quanto previsto dalle Note esplicative alla Direttiva 2010/45/UE, precisa che l'origine di una fattura si considera autentica quando l'identità del fornitore/prestatore o dell'emittente sono certi e che l'integrità del contenuto è garantita anche quando varia il formato della fattura (conversione in altri formati, come ad esempio da MS word a XML), a patto che i dati non siano alterati. Infine, il documento di prassi ricorda che il requisito di leggibilità deve essere garantito per tutto il periodo di archiviazione della fattura attraverso un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico.

Come garantire i requisiti di autenticità e integrità - Chi emette la fattura elettronica, come previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 21 del DPR n. 633/1972, può utilizzare i sistemi tecnologici che ritiene più idonei a garantire i requisiti di autenticità e integrità. Chi sceglie di utilizzare un sistema di controllo di gestione deve assicurarsi che non venga conservata soltanto la fattura ma che, per tutto il ciclo di vita del documento, sia disponibile anche la documentazione che ne garantisce l'autenticità e l'integrità, consentendo cioè che il valore di un componente sia verificabile almeno con una fonte indipendente.

Invio delle fatture più flessibile - Il nuovo articolo 21 del DPR n. 633/1972 non richiede più il "previo accordo con il destinatario" per avvalersi della trasmissione elettronica della fattura. È quindi sufficiente l'accettazione da parte del destinatario del mezzo di trasmissione utilizzato. Inoltre, è possibile trasmettere per via elettronica allo stesso destinatario più fatture elettroniche raccolte in un unico lotto, inserendo una sola volta le informazioni comuni (come ad esempio le generalità dell'emittente, la partita Iva, la data di emissione, ecc.), a patto che sia possibile accedervi da ogni fattura. Anche nel caso in cui il destinatario non accetti il documento elettronico, l'emittente può comunque procedere all'integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica, sempre che siano rispettati i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità dal momento della sua emissione fino al termine del periodo di conservazione.

Ok alla fattura differita anche per le prestazioni di servizi - Gli operatori economici possono emettere fattura differita anche in caso di prestazioni di servizi, e non più solo in presenza di cessione di beni, a patto che nel documento siano indicate nel dettaglio le operazioni effettuate e che sia disponibile la relativa documentazione commerciale attestante la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.

La fattura semplificata si fa ancora più snella - Nella fattura semplificata, prevista per importi non superiori a 100 euro, è possibile, senza precludere l'esercizio del diritto alla detrazione, riportare alternativamente o gli elementi "tradizionali" (ditta, denominazione, nome, cognome, ecc.) o, a seconda dei casi, il codice fiscale, la partita Iva, il numero di identificazione Iva per i soggetti passivi stabiliti in altro Stato Ue.

Inoltre, in fase di registrazione, è possibile riportare soltanto il numero di partita Iva o il codice fiscale del cessionario/committente, se questo è l'unico dato indicato.

In più, in modalità semplificata, la fattura rettificativa può essere emessa a prescindere dall'importo certificato. Anche la fattura semplificata può sostituire la fattura-ricevuta fiscale.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Circolare n. 18E del 23.06.2014
(documento 115)**

AGENZIA DELLE ENTRATE - ALTRO FAMILIARE A CARICO: IL NIPOTE

Domanda

Nucleo familiare formato da nonna e nipote, i genitori sono viventi e fanno nucleo a parte. La nonna può usufruire della detrazione per altro familiare a carico?

Risponde G.Mingione

Le detrazione per figli a carico spetta "naturalmente" ai genitori. Ne possono usufruire, in subordine, gli altri familiari indicati nell'articolo 433 del codice civile (tra cui gli ascendenti prossimi, ovvero i nonni), se i genitori non sono più viventi o non hanno riconosciuto i figli oppure sono a loro volta in possesso dei requisiti per essere considerati a carico. Solo in presenza di tali condizioni, sarà possibile indicare a carico in dichiarazione il nipote, che non possiede individualmente un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, se convivente, oppure, se non convivente, a condizione che gli si corrispondano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (circolare 95/E del 2000).

AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI DEGLI OPERATORI SOCIO-SANITARI

Domanda

Le prestazioni effettuate dalle figure degli operatori socio-sanitari sono esenti ai fini Iva?

Risponde G.Mingione

Sono esenti dall'imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (articolo 99 del regio decreto n. 1265/1934 - Testo unico delle leggi sanitarie) ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità (articolo 10, numero 18, Dpr 633/1972). È soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. L'applicazione dell'esenzione Iva alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell'ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, e in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all'esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende (risoluzioni 550555/E del 1989, 119/E del 2003, 39/E del 2004, 87/E del 2010). Tali prestazioni professionali, purché oggettivamente riconducibili alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione della persona e in quanto materialmente rese da soggetti (infermieri, fisioterapisti, operatori socio-sanitari) in possesso di tali requisiti, ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 citato e, conseguentemente, sono esenti ai fini Iva (risoluzione 128/E del 2011).

DISABILI - ABBREVIATI I TERMINI PER L'ACCERTAMENTO

L'articolo 25 c. 4 del DL 90 del 24 giugno 2014 in G.U. n.144 del 24 giugno 2014. entrato in vigore il 25 giugno, abbrevia i tempi per il riconoscimento dello stato di handicap da parte della Commissione medica e per gli invalidi oltre l'80% prevede l'esonero dal sostenere le prove preselettive nei concorsi pubblici.

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Art. 25-Semplificazione per i soggetti con invalidita'

4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola "novanta" e' sostituita dalla parola "quarantacinque";

2) le parole "ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".

b) al comma 3-bis dell'articolo 2, la parola "centottanta" e' sostituita dalla parola "novanta";

c) dopo il comma 3-ter dell'articolo 2, e' inserito il seguente comma: "3-quater . Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, e' autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS .".

9. All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' aggiunto in fine il seguente comma: "2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.".